



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Il ricorrente – unitamente alla cointestataria che si associa all'odierno ricorso - riferisce:

- 1) di essere titolare di un buono fruttifero postale, cointestato con pari facoltà di rimborso, del valore nominale di lire 5.000.000 contraddistinto dal n. 412 ed emesso in data 28.8.1987;
- 2) di aver posto il suddetto titolo all'incasso in data 02.01.2018, riscuotendo da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa;
- 3) l'importo riscosso non risulta corretto, in quanto nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, specificando che tale ulteriore importo dovutogli deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre...").

Alla luce delle precedenti considerazioni proponeva formale reclamo in data 28.2.2020, citando l'orientamento favorevole alla sua prospettazione contenuto in numerose decisioni ABF e pronunciamenti giurisprudenziali; il reclamo non veniva però riscontrato dall'intermediario convenuto. Chiede pertanto al Collegio di accertare il proprio diritto alla liquidazione dei buoni secondo le condizioni riportate a tergo degli stessi, per il periodo dal 21° al 30° anno dell'investimento, oltre interessi legali, spese e compensi di procedura.

Costitutosi, l'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

- il buono fruttifero ordinario in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del



28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sul buono è stato apposto il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni;

- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie “P” (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);

- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);

- l'uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge “ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse”; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”.

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario – che a conforto delle proprie osservazioni ha depositato, tra l'altro, copiosa giurisprudenza di merito, allegata alle controdeduzioni - osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, “uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie “Q/P”;

- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;

- “la assoluta correttezza” di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.

Infine, l'intermediario:

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

- rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;

- sottolinea che “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era



stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime;

- evidenza che con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del DPR n.156/1973 e succ. modifiche nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso". Il ricorrente, dunque, non ha subito nessuna violazione delle norme e dei principi previsti dall'articolo 3 della Costituzione al momento della sottoscrizione dei buoni, perché nessuna sua legittima aspettativa è stata violata, anche nel caso in cui avesse fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse formale vigente al momento della sottoscrizione. Inoltre la Corte afferma l'assenza di violazione dell'articolo 47 della Costituzione, per l'"assoluto scoraggiamento del risparmio postale", che ne sarebbe conseguito, per effetto della introdotta "possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse", con il "rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti", senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito. Il denunciato, quindi, articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, introduce una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione "ab externo" del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'articolo 1339 del Codice Civile. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale ha assolto pienamente la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile.

La parte resistente conclude affermando la legittimità del proprio operato in quanto pur utilizzando, come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie "P"), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

In particolare rileva:

- il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il Buono della Serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse;
- il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P";
- i titolari dei buoni serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione;
- il rendimento dei Buoni non cambia dal 16^o al 30^o anno: cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 1 buono fruttifero postale serie Q/P, in relazione al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le stampate originariamente a tergo dello stesso per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla loro emissione. Il ricorrente ha depositato copia del buono in



contestazione, cointestato con altro soggetto (aderente al ricorso) con clausola di pari facoltà di rimborso, emesso su modulo cartaceo della serie "P", precedente a quella in corso di emissione al momento della sottoscrizione. Sul fronte del buono, in alto a sinistra, risulta apposto il timbro della serie "P", mentre in basso sulla destra, al timbro della serie "P" è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, scarsamente leggibile, recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte del titolo risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) un'indicazione che riporta i criteri di rimborso relativi alla serie Q fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 1 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO